

REGOLAMENTO
NOMINE

Fondazione

FONDAZIONE CR TRIESTE



Regolamento nomine della Fondazione CRTrieste

INDICE

ART. 1 Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio Generale	7
ART. 2 Procedura di designazione dei componenti del Consiglio Generale	10
ART. 3 Procedura relativa alle cariche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 8 dello Statuto	12
ART. 4 Attività istruttoria per la nomina dei componenti del Consiglio Generale	12
ART. 5 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio Generale	14
ART. 6 Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione	16
ART. 7 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione	19
ART. 8 Procedura di nomina del Presidente	21
ART. 9 Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Collegio Sindacale	21
ART. 10 Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale	24
ART. 11 Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità del Segretario Generale	25
ART. 12 Procedura di nomina del Segretario Generale	28
ART. 13 Gerarchia delle norme – Sostituzione automatica di norme	28
ART. 14 Entrata in vigore del Regolamento	29

Premessa

Il presente Regolamento – approvato ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), dello Statuto nella riunione del 22.5.2018 – disciplina la procedura per la nomina dei componenti degli Organi della Fondazione CRTrieste.

ART. 1

Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da quattordici membri, dei quali:
 - A) undici sono designati dagli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali;
 - B) tre sono personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, dello Statuto, i componenti di cui alla lettera A) del comma 1 devono aver maturato un’esperienza significativa in campo culturale, sociale, scientifico, imprenditoriale e amministrativo, oppure aver svolto attività di insegnamento universitario o esercitato attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione all’Albo. Quelli di cui alla lettera B) devono essere personalità di chiara ed indiscussa fama, in possesso di competenza, esperienza e professionalità che possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

3. I componenti del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, devono essere in possesso di requisiti di idoneità confacenti a un ente senza scopo di lucro e, in particolare, quelli di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144; non si devono trovare in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile; non possono avere in corso liti con la Fondazione o aver recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.
4. I componenti del Consiglio Generale non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 dello Statuto, ovvero:
 - salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto, non possono far parte di altri organi della Fondazione;
 - non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
 - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della

- Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci e presidenti di province e regioni, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- b) coloro che ricoprono un ruolo apicale, esecutivo o direttivo in un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti del Consiglio Generale;
 - d) i componenti degli organi di altre fondazioni di origine bancaria e coloro che svolgono funzioni di direzione nei medesimi enti;
 - e) i dipendenti della Fondazione;
 - f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei componenti degli organi, compreso il Segretario Generale, e dei dipendenti della Fondazione.
6. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati

a ricoprire una delle cariche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5; non possono altresì ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione coloro che nei 12 mesi precedenti si siano trovati in una delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma medesimo.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.

ART. 2

Procedura di designazione dei componenti del Consiglio Generale

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, ovvero entro 30 giorni dalla cessazione del mandato di un componente nei casi diversi da quelli della scadenza naturale del mandato stesso, invita, tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata, ciascun soggetto con potestà di designazione a trasmettere le candidature per i componenti di propria competenza.
2. I soggetti con potestà di designazione la esercitano entro due mesi dalla data di richiesta da parte del Presidente della Fondazione, indicando, per ciascuna terna di propria competenza, persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, corredando la designazione con un analitico *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione, sottoscritta

- dal candidato stesso, attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8, comma 4, dello Statuto della Fondazione nonché l'accettazione dell'incarico, condizionata alla nomina, da parte del candidato stesso.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri, per ciascuna terna, la presenza di entrambi i generi.
 4. Nel caso in cui, all'esito dell'attività istruttoria di cui all'art. 3, venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente, tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata, invita a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, il soggetto designante.
 5. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, anche da parte di enti o soggetti diversi, il Presidente della Fondazione invita, tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata, l'ente o il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.
 6. Qualora il soggetto designante non provveda agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, il soggetto decade dal potere di designazione e il Presidente della Fondazione invita a provvedere alle designazioni, nei successivi 15 giorni, il Prefetto di Trieste, il quale si uniformerà ai criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

ART. 3**Procedura relativa alle cariche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 8 dello Statuto**

1. Ogni qual volta il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste o il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia decadano dal loro incarico istituzionale, il Presidente della Fondazione invita ciascuna delle persone subentrante nel ruolo ad accettare la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione o, nel caso del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, ad indicare una persona da lui delegata in via permanente facente parte del personale docente, purché non componente degli organi di amministrazione, direzione o di controllo o con funzioni di rappresentanza dell'Ente.
2. Solo in occasione della prima applicazione del presente Regolamento, il Presidente della Fondazione, contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 1 dell'articolo precedente, invita il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia *pro tempore* in carica ad accettare la carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione.

ART. 4**Attività istruttoria per la nomina dei componenti del Consiglio Generale**

1. In via preliminare, la verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.

2. Qualora, a seguito della predetta verifica, si riscontri che gli enti o i soggetti designanti di cui all'art. 8, comma 1, lettera A), dello Statuto non abbiano provveduto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, alle designazioni di competenza, ovvero qualora uno o più designati risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, ovvero emergano irregolarità formali nelle designazioni, il Presidente della Fondazione, tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata, invita l'ente o il soggetto designante inadempiente a procedere alla designazione o all'integrazione della documentazione richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Affinché una terna di candidati a ricoprire la carica di componenti del Consiglio Generale della Fondazione sia considerata completa è necessario che tutti i candidati siano in possesso, al momento della presentazione della candidatura, dei requisiti di professionalità e onorabilità e non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto della Fondazione e dal presente Regolamento.
4. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, il Segretario Generale predisponde una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. A tal fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti i requisiti richiesti.
5. Una volta pervenute almeno la maggioranza delle designazioni richieste e ritenute ammissibili, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale.

ART. 5**Procedura di nomina dei componenti del Consiglio Generale**

1. Una volta completata l'attività istruttoria di cui all'art. 3 in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consiglio Generale in carica verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità delle designazioni, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede, prima del termine del proprio mandato, alla nomina dei componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera A) dello Statuto della Fondazione. Successivamente, nel corso della medesima seduta, provvede alla nomina dei componenti di cui alla lettera B) del medesimo articolo.
2. Il Consiglio Generale procede, in primo luogo, alla nomina dei componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera A) dello Statuto della Fondazione mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili. Le terne vengono messe in votazione secondo l'ordine di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.
3. Qualora nessuno dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero di voti necessari ad essere eletto, il Consiglio Generale procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive.
4. Dopo la prima votazione di tutte le terne, il Consiglio Generale procede, se necessario, alla seconda ed eventualmente alla terza votazione. Qualora, al termine della terza votazione, nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente della Fondazione, tramite lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata, invita l'ente o il sog-

getto designante a procedere alla designazione di una nuova terna entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Con riferimento alla nomina dei componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera B) dello Statuto, il Presidente raccoglie tra i presenti le candidature e le inserisce, in ordine alfabetico, in una lista. Il Consiglio Generale procede, quindi, alla nomina mediante distinte votazioni su ciascuna candidatura.
6. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella sua composizione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
7. Almeno dieci componenti del Consiglio Generale dei quattordici complessivi devono essere residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste.
8. Per la nomina di ciascun componente del Consiglio Generale le votazioni sono effettuate a voto palese.
9. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il consigliere uscente che sia designato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. A), dello Statuto o che sia candidato alla nomina ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. B), dello Statuto. L'assenza del candidato non modifica il *quorum* deliberativo di cui al comma successivo.
10. Per essere eletto ciascun candidato deve ottenere la maggioranza dei voti espressi dai votanti, purché rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
11. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a tra-

smettere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto.

12. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento del Consiglio Generale o da quella di accettazione della carica in caso di nomina in sostituzione di membri decaduti.
13. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento da parte del Consiglio Generale, il Collegio Sindacale provvede alle procedure di nomina secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 6

Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra persone in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ivi comprese le fondazioni di origine bancaria, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica o che

abbiano svolto attività imprenditoriali di adeguato rilievo con riferimento in particolare ai settori di intervento della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, devono essere in possesso di requisiti di idoneità confacenti a un ente senza scopo di lucro e, in particolare, quelli di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144; non si devono trovare in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile; non possono avere in corso liti con la Fondazione o aver recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 dello Statuto, ovvero:
 - salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto, non possono far parte di altri organi della Fondazione;
 - non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i

- membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci e presidenti di province e regioni, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- b) coloro che ricoprono un ruolo apicale, esecutivo o direttivo in un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti del Consiglio Generale;
 - d) i componenti degli organi di altre fondazioni di origine bancaria e coloro che svolgono funzioni di direzione nei medesimi enti;
 - e) i dipendenti della Fondazione;
 - f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei componenti degli organi, compreso il Segretario Generale, e dei dipendenti della Fondazione.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che

abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5; non possono altresì ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che nei 12 mesi precedenti si siano trovati in una delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma medesimo.

6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.

ART. 7

Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, e lo presiede, il Presidente del Consiglio Generale in carica. Gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Generale.
3. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella composizione del Consiglio di Amministrazione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
4. Almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere persone residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste.
5. Per la nomina di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione le votazioni sono effettuate a voto palese.

6. Il Presidente, nell'adunanza di nomina, raccoglie tra i presenti le candidature e le inserisce, in ordine alfabetico, in una lista. Il Consiglio Generale procede, quindi, mediante distinte votazioni su ciascuna candidatura, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Non può partecipare alla votazione il componente del Consiglio Generale che sia candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione. L'assenza del candidato non modifica il *quorum* deliberativo di cui al comma successivo.
8. Per essere eletto ciascun candidato deve ottenere la maggioranza dei voti espressi dai votanti, purché rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
9. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esprimere la propria accettazione della carica entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e a trasmettere contestualmente la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto.
10. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione o da quella di accettazione della carica in caso di nomina in sostituzione di membri decaduti.

ART. 8**Procedura di nomina del Presidente**

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Generale.
2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio Generale provvede a nominare, tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione.
3. Per la nomina del Presidente la votazione è effettuata a voto palese.
4. Non può partecipare alla votazione il componente del Consiglio Generale che sia candidato alla nomina di Presidente. L'assenza del candidato non modifica il *quorum* deliberativo di cui al comma successivo.
5. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, purché rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto.

ART. 9**Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità dei componenti del Collegio Sindacale**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale vengono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali previsto dall'art. 2397 del codice civile.
2. I componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, devono essere in possesso di requisiti di idoneità confacenti a un ente senza scopo di lucro e, in particolare, quelli di onorabilità previsti dal Rego-

lamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144; non si devono trovare in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile; non possono avere in corso liti con la Fondazione o aver recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.

3. I componenti del Collegio Sindacale non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 dello Statuto, ovvero:
 - non possono far parte di altri organi della Fondazione;
 - non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Fondazione:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci e presidenti di province e regioni, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i compo-

- nenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- b) coloro che ricoprono un ruolo apicale, esecutivo o direttivo in un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti del Consiglio Generale;
 - d) i componenti degli organi di altre fondazioni di origine bancaria e coloro che svolgono funzioni di direzione nei medesimi enti;
 - e) i dipendenti della Fondazione;
 - f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei componenti degli organi, compreso il Segretario Generale, e dei dipendenti della Fondazione.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5; non possono altresì ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Fondazione coloro che nei 12 mesi precedenti si siano trovati in una delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma medesimo.

6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere la carica di componente del Collegio Sindacale della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.

ART. 10**Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Generale, che nomina tra di essi anche il Presidente del Collegio.
2. In sede di nomina il Consiglio Generale opera affinché nella composizione del Collegio si pervenga alla presenza di entrambi i generi.
3. I Sindaci devono essere persone residenti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste.
4. Per la nomina di ciascun componente del Collegio Sindacale le votazioni sono effettuate a voto palese.
5. Il Presidente, nell'adunanza di nomina, raccoglie tra i presenti le candidature e le inserisce, in ordine alfabetico, in una lista. Il Consiglio Generale procede, quindi, mediante distinte votazioni su ciascuna candidatura, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
6. Non può partecipare alla votazione il componente del Consiglio Generale che sia candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale. L'assenza del candidato non modifica il *quorum* deliberativo di cui al comma successivo.

7. Per essere eletto ciascun candidato deve ottenere la maggioranza dei voti espressi dai votanti, purché rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
8. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esprimere la propria accettazione della carica entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e a trasmettere contestualmente la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto.
9. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento del Collegio o da quella di accettazione della carica in caso di nomina in sostituzione di membri decaduti.

ART. 11**Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità del Segretario Generale**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto, il Segretario Generale deve essere scelto tra persone che abbiano maturato, in posizioni di responsabilità, specifica esperienza nell'ambito dell'attività gestionale ed amministrativa della Fondazione ovvero presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
2. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, deve essere in possesso di requisiti di idoneità confacenti a un ente senza scopo di lucro e, in particolare,

quelli di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144; non si deve trovare in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile; non può avere in corso liti con la Fondazione o aver recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.

3. Il Segretario Generale non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 dello Statuto, ovvero:
 - non può far parte di altri organi della Fondazione;
 - non può ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - non può assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
4. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale della Fondazione:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, i sindaci e presidenti di province e regioni, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente

- delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- b) coloro che ricoprono un ruolo apicale, esecutivo o direttivo in un partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti del Consiglio Generale;
 - d) i componenti degli organi di altre fondazioni di origine bancaria e coloro che svolgono funzioni di direzione nei medesimi enti;
 - e) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei componenti degli organi, compreso il Segretario Generale, e dei dipendenti della Fondazione.
5. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5; non possono altresì ricoprire la carica di Segretario Generale della Fondazione coloro che nei 12 mesi precedenti si siano trovati in una delle condizioni di cui alla lettera e) del comma medesimo.
 6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere la carica di Segretario Generale della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.
 7. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale coloro che siano stati, nei 24 mesi precedenti, componenti di uno degli Organi della Fondazione.

ART. 12

Procedura di nomina del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata della carica.
2. Il Presidente, nell'adunanza di nomina, raccoglie tra i presenti le candidature e le inserisce, in ordine alfabetico, in una lista. Il Consiglio di Amministrazione procede, quindi, mediante distinte votazioni su ciascuna candidatura, alla nomina del Segretario Generale.
3. Per la nomina del Segretario Generale la votazione è effettuata a voto palese e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 13

Gerarchia delle norme – Sostituzione automatica di norme

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono state redatte ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), dello Statuto della Fondazione ed hanno mera funzione esecutiva e complementare delle norme dello Statuto.
2. In caso di eventuale conflitto di norme, le norme dello Statuto prevalgono su quelle del presente Regolamento.
3. Le modifiche delle norme statutarie riprese nel testo del Regolamento devono intendersi immediatamente applicabili anche se la relativa norma regolamentare non è stata ancora conseguentemente modificata.

ART. 14

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Generale della Fondazione.

